

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento reca la riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno.

Esso dà attuazione al complessivo processo delineato, da ultimo, dall'articolo 21-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito, per il Ministero dell'interno, le modalità di realizzazione ed i termini di conclusione dei processi di riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e delle relative dotazioni organiche da determinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, con conseguente adozione del relativo regolamento di riorganizzazione. E' inoltre prevista la riduzione nella misura minima del 10 per cento della complessiva spesa relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

L'intervento costituisce l'occasione per una coerente ridefinizione delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno che, unitamente al processo di indispensabile riordino e rideterminazione delle competenze dei propri uffici, consentirà di sviluppare, ancor più, le capacità di governo del territorio e di amministrazione generale da sempre rimesse al Ministero dell'interno in materia di politiche della sicurezza, della difesa e della protezione civile, di garanzia delle libertà civili e del regolare funzionamento dei meccanismi elettorali, di sostegno e supporto alle autonomie territoriali, rafforzandone l'unitarietà.

Il regolamento, adottato nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione, riordino, concentrazione delle funzioni e rideterminazione della rete periferica, come indicati dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, dà in tal modo attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al previsto processo di riorganizzazione. Esso è adottato, inoltre, in virtù del comma 4-bis dello stesso articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, che rimette ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato.

La natura di regolamento *delegatorio* derivante al provvedimento in esame in virtù dell'esplicito richiamo, contenuto nella disposizione primaria di valore generale (ci si riferisce al comma 4-bis del citato articolo 17), al comma 2 del medesimo articolo 17 della citata legge n. 400/1988, rende pertanto idoneo il provvedimento a derogare o subentrare a disposizioni organizzative concernenti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale degli uffici dei Ministeri o la consistenza delle relative piante organiche, che pur di rango primario, siano state introdotte successivamente nella materia. E' al riguardo consolidato l'orientamento della dottrina che riferisce alla norma generale di cui al citato comma 4-bis una competenza "permanente" in materia di organizzazione dei Ministeri, di talchè, salvo un distinto successivo intervento abrogativo sulla stessa disposizione di delega, il Governo rimane sempre legittimato a disciplinare l'organizzazione amministrativa statale, anche derogando a norme di legge in materia, in virtù del principio di "prevalenza" (per taluni di "preferenza") della fonte regolamentare rispetto a disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

Alla luce della necessaria ridefinizione degli assetti organizzativi e strutturali del Ministero dell'interno considerato nel suo complesso, l'intervento ha peraltro consentito di procedere ad una attenta valorizzazione delle funzioni, anche nell'ottica del riordino delle competenze e di un loro eventuale adeguamento. Si è in tal senso tenuto conto, unitamente alle emergenti priorità in tema di garanzia della legalità, trasparenza dell'azione amministrativa, prevenzione di fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche, da riconnettere, in particolare alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso negli enti locali, anche dell'esigenza di agevolare e accompagnare la fase attuativa

della riorganizzazione della rete delle Prefetture e, più in generale, della presenza dello Stato sul territorio, tenendo conto anche delle prospettive di riforma del sistema amministrativo e di semplificazione della rete periferica delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al venir meno del principio dell'obbligatorietà del collegamento tra il livello provinciale e metropolitano e l'articolazione periferica delle pubbliche amministrazioni.

Il regolamento, tenendo conto degli esiti del citato processo di riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e della rideterminazione delle relative dotazioni organiche, prevede la soppressione di 6 e 23 posti di funzione di Prefetto, rispettivamente, a livello centrale e periferico.

A livello centrale, viene confermata l'attuale articolazione in 5 Dipartimenti, prevedendo, in particolare, un riordino delle strutture dipartimentali che determinerà una riduzione delle Direzioni centrali e degli uffici di livello dirigenziale generale equiparati. In via preliminare, le scelte organizzative adottate con il presente regolamento muovono dalla considerazione del complesso quadro ordinamentale che sostiene le funzioni ed i compiti assegnati a questo Dicastero nonché dalla necessità di assicurare la coesistenza, nell'ambito della stessa amministrazione, di quattro distinte categorie di personale aventi diverso ordinamento (vedi artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con riferimento alla carriera prefettizia, alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale cd. "contrattualizzato") Da ciò deriva una struttura particolarmente articolata e composita che, sia a livello centrale che periferico, destina le specifiche professionalità, in coerenza con gli obiettivi primari da perseguire. Si prevede pertanto:

- l'accorpamento o la soppressione di alcune delle attuali Direzioni centrali, con conseguente redistribuzione delle relative funzioni;
- la riallocazione delle funzioni di "amministrazione generale", attualmente assegnate al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, presso il Dipartimento delle politiche del personale e l'attribuzione allo stesso Dipartimento di nuove funzioni in materia di prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e la trasparenza. Conseguentemente la suddetta struttura dipartimentale assume la nuova denominazione di "Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie";
- la disciplina del Comitato per il Coordinamento dell'Alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la collocazione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, del quale viene inoltre declinata la specifica disciplina.

Per quanto riguarda l'organizzazione periferica il provvedimento dispone:

- la definizione dei nuovi ambiti territoriali di esercizio delle funzioni delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, delle Questure e dei Comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto del modello di unitarietà territoriale delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.
- l'individuazione, con decreto del Ministro dell'interno, delle sedi ritenute di particolare complessità e rilevanza, con necessario adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l'individuazione, sempre con decreto del Ministro dell'interno, delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo cui sarà demandato l'esercizio unitario delle funzioni logistico-strumentali dell'organizzazione periferica del Ministero dell'interno in un'ottica di ulteriore razionalizzazione e ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e finanziarie;
- l'introduzione di una disposizione transitoria volta a prevedere che nelle more del processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle forze di polizia, le Prefetture –

Uffici territoriali del Governo, le Questure e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessate dal processo di ridefinizione dei propri ambiti territoriali cessano di esercitare le loro funzioni secondo un piano di gradualità definito con decreto del Ministro dell'interno e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Sotto il profilo ordinamentale, in considerazione della riduzione, pari a 29 unità, della dotazione organica della qualifica apicale del ruolo della carriera prefettizia, si prevede, conseguentemente, la modifica, in senso riduttivo, dell'aliquota - attualmente fissata nel misura di 17 unità - dei posti di prefetto riservata ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza. L'intervento, che riduce la suddetta aliquota da 17 a 13, tiene conto anche dei precedenti processi di ridimensionamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dei Prefetti cui questa Amministrazione ha già dato pieno adempimento, ed è volto a garantire il necessario equilibrio tra le diverse componenti della qualifica apicale della carriera prefettizia. Analoghe ragioni sottendono l'ulteriore intervento di adeguamento dell'aliquota di prefetti da porre a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che in tal modo passa dal previsto limite massimo del 15 per cento al nuovo limite massimo del 20 per cento.

Nel dettaglio, il regolamento si compone di 6 Capi e 17 articoli.

Il **Capo I** contiene le disposizioni generali del provvedimento.

Con l'articolo 1, comma 1, si ribadiscono in capo al Ministero dell'interno, unitariamente considerato nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le funzioni e i compiti fondamentali ad esso assegnati dagli artt. 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza, difesa civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. Il comma 2 indica le finalità del provvedimento specificando che il regolamento reca la disciplina dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici in cui si articola il Ministero dell'interno.

Il **Capo II**, contiene le disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici centrali, ne definisce le rispettive funzioni e compiti e declina altresì, in senso innovativo rispetto al vigente regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche competenze ed attribuzioni assolate dagli altri uffici di livello dirigenziale generale operanti nell'ambito dei singoli dipartimenti.

Nel dettaglio:

Con l'articolo 2, comma 1, ferme restando le disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, sono confermate, rispetto al vigente quadro regolamentare, le cinque strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero dell'interno. Esse sono:

- a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
- c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Con il comma 2, si specifica infine che nell'ambito dei dipartimenti sono individuati gli altri uffici di livello dirigenziale generale (Direzioni centrali e Uffici centrali), indicati rispettivamente agli articoli 4,5,6, 7 e 8 del regolamento.

L'articolo 3 introduce rispetto alla vigente disciplina regolamentare una nuova disposizione che specifica le attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti rinviando espressamente alle disposizioni di carattere generale in materia di compiti, funzioni e responsabilità dei titolari di dipartimenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Si tratta, nello specifico, di compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento volti ad assicurarne la continuità delle funzioni, con assunzione di responsabilità dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Viene inoltre specificato che gli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascun Dipartimento dipendono funzionalmente dal titolare della struttura apicale (comma 1). Con il comma 2 si prevede, altresì, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Capo di Dipartimento operi in modo da favorire processi di integrazione funzionale ed operativa tra le strutture dipartimentali al fine di sviluppare, in una prospettiva di "sistema", la programmazione delle attività e dei processi, garantendone l'unitarietà in coerenza con le funzioni istituzionali assegnate al Ministero dell'interno. A tal fine si prevede che il capo di gabinetto possa convocare, su richiesta di ciascun capo di dipartimento, una conferenza dei capi dipartimento per la definizione, in termini di collegialità, di processi operativi di raccordo tra i dipartimenti e per il coordinamento generale su questioni interdipartimentali o comuni all'attività delle rispettive strutture.

L'articolo 4 definisce, con il comma 1, le funzioni e i compiti del Dipartimento per gli affari interni e territoriali in materia di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, collaborazione con gli enti locali, finanza locale, servizi elettorali, stato civile e anagrafe, gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, promozione e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.

Da un punto di vista strutturale, si mantengono, rispetto al vigente regolamento, le attuali 4 Direzioni centrali ivi operanti e si provvede alla soppressione di uno degli attuali due posti di Vice Capo Dipartimento prevedendo che l'altro Vice Capo Dipartimento assuma, oltre alle funzioni vicarie, anche la responsabilità della Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale. Rispetto all'attuale regolamento di organizzazione si provvede inoltre a riallocare la funzione di amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, attualmente assegnata al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (articolo 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 398 del 2001), presso il ridenominato "Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali".

Nel nuovo assetto organizzativo gli uffici di livello dirigenziale generale operanti all'interno del Dipartimento sono:

a) Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale (che rinomina la attuale Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali): essa fornisce consulenza alle amministrazioni locali e alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli organi, alle funzioni, all'organizzazione, al personale e alla sicurezza integrata; provvede allo scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali nonché alla rimozione e sospensione degli amministratori locali; assume iniziative a garanzia della legalità territoriale con particolare riferimento alle misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile; supporta il Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per mafia di cui all'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) Direzione centrale dei servizi elettorali (che mantiene l'attuale denominazione): essa assicura le funzioni statali a garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi, con particolare riferimento alle attività preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni elettorali politiche,

nonché i referendum disciplinati dalla legislazione statale; esercita infine le attività di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni;

c) **Direzione centrale della finanza locale** (che mantiene l'attuale denominazione): essa provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei principali dati contabili degli enti locali; provvede alla determinazione ed attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali; presta attività di consulenza in materia di ordinamento finanziario e contabile; cura il risanamento degli enti dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporta l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali; svolge attività di studio e ricerca in materia di ordinamento finanziario e contabile di finanza locale; provvede alla gestione dell'albo dei revisori contabili degli enti locali;

d) **Direzione centrale per i servizi demografici** (che mantiene l'attuale denominazione): essa svolge attività di indirizzo e di vigilanza in materia di anagrafe e di stato civile; provvede alla formazione e all'aggiornamento degli ufficiali di stato civile; supporta le Prefetture - Uffici territoriali del Governo nello svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza sui comuni, in materia di toponomastica, di cambiamento del nome e del cognome; provvede alla istituzione e alla tenuta dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; cura la realizzazione ed emissione della carta d'identità elettronica.

In coerenza con le funzioni di prevenzione dei fenomeni di condizionamento degli enti locali, presso il Dipartimento è altresì prevista l'istituzione di un apposito nucleo di funzionari appartenenti alla carriera prefettizia nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per la gestione degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Viene previsto che al nucleo sia assegnato, un contingente di personale non superiore a 35 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e 25 con qualifica fino a viceprefetto. La nomina a componente della predetta Commissione straordinaria comporta per il personale individuato nel suddetto nucleo l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali. L'intervento sostiene il previsto rafforzamento delle funzioni in materia di tenuta e di ripristino della legalità, in piena coerenza peraltro con le recenti iniziative riformatrici del Governo, ancora in corso di definizione, in materia di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

L'articolo 5 disciplina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per la Pubblica sicurezza. Come noto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 121 del 1981 esso è istituito nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato. Le scelte organizzative delineate dal testo in esame intervengono, rispetto all'attuale assetto degli uffici di livello dirigenziale generale, sopprimendo due posti da Prefetto con riferimento:

- alla titolarità dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito ai sensi del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, che viene soppresso e le cui funzioni vengono assorbite nell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
- alla titolarità dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, la cui responsabilità viene affidata al vice direttore generale per le attività di coordinamento e pianificazione;

Pertanto, nel nuovo assetto, gli uffici di livello dirigenziale generale operanti all'interno del Dipartimento passano dagli attuali 17 (12 Direzioni centrali, 4 Uffici centrali, Segreteria del Dipartimento) a 16. La struttura dipartimentale in esame continua ad essere articolata secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla citata legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello, anche a carattere interforze:

Essi sono:

- a) **Segreteria del Dipartimento** (che mantiene l'attuale denominazione): ufficio di diretta collaborazione a competenza generale che provvede all'attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al coordinamento delle attività amministrative e tecniche degli Uffici dipartimentali e alla gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
- b) **Ufficio per l'amministrazione generale** (che mantiene l'attuale denominazione): ufficio di diretta collaborazione a competenza generale che cura le attività connesse alle questioni di natura normativa e parlamentare, lo studio, la ricerca e la consulenza giuridica; predispone gli atti di natura regolamentare o di amministrazione generale; provvede all'indirizzo e coordinamento delle attività di polizia amministrativa; cura le questioni legali e gestione del contenzioso; provvede alla pianificazione strategica e gestionale dell'attività dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- c) **Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia** (che mantiene l'attuale denominazione): ufficio a composizione interforze; attività connesse al coordinamento delle Forze di polizia e alla dislocazione sul territorio dei presidi; elaborazione della pianificazione generale interforze relativa ai servizi di ordine e sicurezza pubblica; promozione di programmi e progetti per lo sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata; relazioni internazionali in tema di cooperazione di polizia; misure di protezione relative a situazioni personali di rischio;
- d) **Ufficio centrale ispettivo** (che mantiene l'attuale denominazione) : verifica dell'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza; svolge attività di assicurazione, monitoraggio e controllo dell'attività operativa; funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della salute;
- e) **Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato** (che mantiene l'attuale denominazione): provvede alla pianificazione della dislocazione degli uffici territoriali della Polizia di Stato e delle relative dotazioni organiche; cura la pianificazione dell'impiego del personale nelle missioni all'Estero; si occupa dell'assistenza del personale della Polizia di Stato in servizio, in quiescenza e loro familiari e delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo; definisce le strategie di sviluppo e razionalizzazione dei sistemi informativi della Polizia di Stato;
- f) **Direzione centrale della polizia criminale** (che mantiene l'attuale denominazione): ufficio a composizione interforze che opera per l'attuazione delle strategie nazionali ed internazionali di politica criminale; provvede all'analisi a livello strategico dei fenomeni criminali; cura la classificazione, l'analisi e la valutazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità; provvede allo scambio informativo e operativo in materia di cooperazione di polizia; collaboratori di giustizia; banche dati delle Forze di Polizia;
- g) **Direzione centrale della polizia di prevenzione** (che mantiene l'attuale denominazione) : provvede all'indirizzo, al coordinamento ed all'analisi delle attività info-investigative in materia di organizzazioni, nazionali ed internazionali, terroristiche ed eversive, nonché in ordine a fenomeni sociali e politici di particolare rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica del Paese;
- h) **Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato** (che mantiene l'attuale denominazione): cura il coordinamento e la pianificazione strategica dei servizi posti a tutela della sicurezza dei trasporti, delle frontiere e delle telecomunicazioni; analisi dei relativi fenomeni e relazioni internazionali nella specifica materia; gestione dei Reparti Speciali della Polizia di Stato; supporto ai reparti periferici;

- i) Direzione centrale dei servizi antidroga* (che mantiene l'attuale denominazione) : ufficio a composizione interforze; prevenzione, analisi e repressione del traffico illecito di stupefacenti; attuazione delle relative direttive del Ministro dell'interno in materia; referente per le operazioni investigative speciali in materia;
- j) Direzione centrale per le risorse umane* (che mantiene l'attuale denominazione): ordinamento, amministrazione e gestione del personale della Polizia di Stato; gestione delle procedure concorsuali, interne e pubbliche, per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; indirizzo dell'attività degli uffici periferici nella specifica materia e gestione del relativo contenzioso;
- k) Direzione centrale per gli istituti di istruzione* : (che mantiene l'attuale denominazione) formazione del personale non direttivo dei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato; formazione in materia di Specialità e di specializzazione della Polizia di Stato; analisi e ricerche di nuove metodologie didattiche; cooperazione internazionale anche per la formazione di Polizie Straniere a seguito di specifici accordi;
- l) Direzione centrale di sanità* (che mantiene l'attuale denominazione): programmazione generale, direzione e indirizzo dei servizi sanitari della Polizia di Stato, accertamenti clinici e strumentali finalizzati anche alla valutazione di idoneità del personale della Polizia di Stato; formazione e aggiornamento del personale del ruolo sanitario;
- m) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale* (che mantiene l'attuale denominazione) : monitoraggio, analisi e pianificazione delle esigenze del settore tecnico-logistico e patrimoniale degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; analisi organizzativa e standardizzazione delle procedure contrattuali ai fini della razionalizzazione dell'impiego di risorse; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi, beni, materiali, attrezzature ed infrastrutture degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; accasermamento e casermaggio dell'Arma dei Carabinieri;
- n) Direzione centrale per i servizi di ragioneria* (che mantiene l'attuale denominazione): analisi e programmazione finanziaria dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; monitoraggio per la verifica della corretta e integrale utilizzazione delle risorse disponibili; gestione di alcuni capitoli di spesa; coordinamento dell'attività contrattuale e delle spese in economia;
- o) Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere* (che mantiene l'attuale denominazione) : pianificazione ed attuazione delle strategie d'intervento collegate alle dinamiche dell'immigrazione ed al contrasto all'immigrazione irregolare; supporto nella predisposizione di accordi internazionali in materia di immigrazione; analisi delle informazioni connesse all'attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione via mare e raccordo degli interventi operativi fatti dai mezzi della marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto coordinamento dell'attività operativa;
- p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato* (che mantiene l'attuale denominazione) : analisi, progettazione, indirizzo e raccordo informativo delle attività investigative e di prevenzione e controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato; coordinamento, indirizzo e supporto a livello locale delle attività di polizia scientifica; attività di indagine relativa alle più gravi fenomenologie delittuose e sviluppo di analisi operative e conseguenti strategie di contrasto;

Con il comma 4 è disposto inoltre, in continuità con le vigenti disposizioni regolamentari, che dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia (D.I.A), ufficio a composizione interforze che opera per l'acquisizione e l'analisi delle informazioni concernenti i fenomeni criminali di stampo mafioso, per l'investigazione giudiziaria e la promozione dei collegamenti con gli omologhi organismi internazionali specializzati nell'attività di prevenzione e repressione alle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Con il comma 5 si prevede, sempre in continuità con le vigenti disposizioni, che dallo stesso Dipartimento dipendono altresì la Scuola superiore di Polizia per la formazione la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della

Polizia di Stato, nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia.

Il comma 6 stabilisce, in linea con l'attuale previsione regolamentare, che la titolarità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è attribuita ad un Prefetto con le funzioni di Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; mantiene la previsione degli attuali vice direttori generali (pari al numero di tre) affidando invece, in senso innovativo rispetto alle attuali disposizioni, al vice direttore generale per l'attività di coordinamento e pianificazione anche la responsabilità dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia (struttura di livello dirigenziale generale per la quale è soppresso un posto di prefetto) e la gestione dei Fondi europei e Programmi operativi nazionali. Ai Prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

Il comma 7 ribadisce il principio già affermato nel precedente regolamento in virtù del quale, salvo che la legge disponga diversamente e ferme restando le disposizioni del successivo comma 8, alle direzioni centrali e agli uffici del Dipartimento è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza. Il comma 8, invece, in deroga alla citata regola generale, dispone che alla Direzione investigativa antimafia nonché alla Direzione centrale dei servizi antidroga è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza o un ufficiale di livello equiparato dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Esso svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

- a) l'immigrazione;
- b) l'asilo;
- c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;
- d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- e) l'Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.

Rispetto all'attuale assetto degli uffici di livello dirigenziale generale (pari a 6), si provvede alla riduzione di due posti da Prefetto con riferimento:

- alla titolarità della Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, che viene soppressa;
- alla titolarità di uno dei due posti da assegnare ad un vice capo dipartimento, che in tal modo passano da 2 ad 1.

Viene altresì prevista, rispetto alla vigente organizzazione, l'istituzione della Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali, la cui titolarità farà capo ad un dirigente di Area I di prima fascia. L'intervento intende assicurare una maggiore funzionalità del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in relazione allo svolgimento delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio. L'istituzione del posto dirigenziale garantirà, altresì, nell'ambito del nuovo assetto ordinamentale, un equilibrio organizzativo-funzionale tra i cinque Dipartimenti del Ministero dell'interno, considerato che, nel vigente sistema, solo il Dipartimento di che trattasi non prevede, al suo interno, un posto di funzione di dirigente di prima fascia dell'Area I. Tale previsione, inoltre, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto come specificato nella correlata relazione tecnica, alla copertura dei costi del nuovo posto di

funzione si provvede con la riduzione di due unità di dirigente dell'Area I di seconda fascia, nell'ambito dello stesso Dipartimento.

Pertanto, nel nuovo assetto delineato, gli uffici di livello dirigenziale generale operanti all'interno del Dipartimento sono:

- a) **Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo** (che mantiene l'attuale denominazione): cura l'analisi, la definizione e la programmazione delle politiche migratorie, il monitoraggio e l'impulso delle politiche di integrazione degli stranieri, anche attraverso l'utilizzo dei Fondi Europei; il monitoraggio e l'impulso per l'integrazione degli immigrati, anche attraverso i Consigli territoriali; il coordinamento delle attività svolte in attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, con particolare riferimento a quelle degli Sportelli unici per l'immigrazione;
- b) **Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo** (che mantiene l'attuale denominazione) : provvede all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati e dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'attivazione, la gestione e il monitoraggio dei centri di accoglienza; cura la gestione dei centri di identificazione ed espulsione; l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere e pianificazione e attuazione dei Rimpatri volontari assistiti; la gestione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; le attività connesse all'applicazione del Regolamento di Dublino; l'utilizzo dei Fondi europei;
- c) **Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze** (che mantiene l'attuale denominazione): provvede all'attuazione degli adempimenti in materia di cittadinanza, tutela delle minoranze storiche etno-linguistiche e misure di assistenza e patrocinio per il recupero dei crediti alimentari all'estero; cura il monitoraggio e la promozione di interventi volti a rimuovere impedimenti e discriminazioni, con particolare attenzione al volontariato e all'associazionismo; l'attribuzione della cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di apolide; contributi straordinari alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- d) **Direzione centrale degli affari di culto** (che mantiene l'attuale denominazione) : espleta funzioni di vigilanza sulla concreta osservanza dei principi costituzionali e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose; effettua attività di studio e monitoraggio delle realtà religiose presenti nel Paese e delle problematiche ad esse connesse anche attraverso l'attività dell'Osservatorio sulle politiche religiose; provvede al riconoscimento giuridico degli "enti ecclesiastici", nonché dei loro mutamenti; cura la nomina dei Consigli di amministrazione delle fabbricerie; il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diverso dal cattolico; l'approvazione della nomina dei ministri di culto degli enti che non appartengono a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato;
- e) **Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto** (che mantiene l'attuale denominazione): provvede alla gestione, tutela, valorizzazione, conservazione e restauro dei beni mobili e immobili di proprietà; cura delle pubblicazioni annuali dedicate alle più importanti opere architettoniche e pittoriche del suo patrimonio; predispone la partecipazione, con il prestito d'opere d'arte di proprietà, a mostre ed eventi di promozione culturale di rilievo nazionale e internazionale;
- f) **Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali** (istituita con il presente regolamento): provvede alla cura della formazione e della variazione del bilancio finanziario e attività di monitoraggio delle spese; cura la gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni, in raccordo con le stesse, inclusi i Fondi europei, la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo lire U.N.R.R.A., la gestione delle spese di funzionamento del Dipartimento.

Si prevede che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo Dipartimento e che ad esso è assegnato un solo Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie al quale è altresì affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta

o in via generale, specifiche attribuzioni (comma 3). Il successivo comma 4 riproduce le disposizioni già vigenti concernenti la previsione che nell'ambito del citato Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. E' inoltre previsto, che qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Con il comma 5 si dispone infine che nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che, nello specifico, svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nel soccorso pubblico, nella prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative, nella difesa civile e nelle politiche di protezione civile, nella gestione e nel coordinamento tecnico della flotta aerea antincendio.

Per il Dipartimento in esame la scelta organizzativa operata con il presente regolamento prevede, rispetto all'attuale assetto, la riduzione di un posto da Prefetto attraverso:

- la soppressione dell'Ufficio centrale ispettivo (nell'attuale configurazione assegnato alla titolarità di un Prefetto), le cui funzioni vengono assegnate al Vice Capo Dipartimento Vicario - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante la natura prevalentemente tecnica delle competenze da esercitare.
- la soppressione dell'attuale Direzione centrale per gli affari generali le cui funzioni vengono assorbite, unitamente a quelle di alcuni Uffici attualmente previsti nella diretta collaborazione del Capo Dipartimento, nella istituenda Direzione centrale per l'Amministrazione generale.

La scelta organizzativa adottata tiene conto dell'esigenza di assicurare, unitamente alla maggiore e più efficace funzionalità della struttura, il mantenimento della necessaria coerenza tra le distinte componenti funzionali operanti anche a livello dirigenziale nell'ambito del Dipartimento (carriera prefettizia e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) consentendo in tal modo l'integrazione delle esatte competenze da dedicare.

Pertanto, nel nuovo assetto delineato, gli uffici di livello dirigenziale generale operanti all'interno del Dipartimento sono:

a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico (che mantiene l'attuale denominazione): svolge funzioni a carattere tecniche con particolare riferimento alla definizione, attivazione e coordinamento della risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in situazioni emergenziali, previste o in atto; al collegamento con le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile e con le altre Amministrazioni pubbliche interessate ai fini del soccorso tecnico; gestione del Centro Operativo Nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento dell'organizzazione, dello sviluppo e delle modalità di mobilitazione del Sistema delle Colonne Mobili Regionali nelle grandi emergenze e calamità; coordinamento dell'attività del Corpo Nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR); all'organizzazione e gestione tecnico operativa della flotta aerea antincendio;

b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica (che mantiene l'attuale denominazione): cura in particolare la predisposizione delle norme per la prevenzione incendi per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali, inclusi quelli a rischio di incidente rilevante e per il settore nucleare; monitoraggio sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi; attuazione delle politiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- c) **Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile** (che mantiene l'attuale denominazione): raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attività di difesa civile delle Prefetture e dei corrispondenti Uffici delle Amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito NATO; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; gestione della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e internazionali; segreteria della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa Civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; supporto alle Prefetture per la pianificazione delle attività di protezione civile e per l'allestimento e il funzionamento delle Sale operative integrate di difesa e protezione civile; pianificazione, organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati;
- d) **Direzione centrale per la formazione** (che mantiene l'attuale denominazione): pianificazione e coordinamento delle attività di formazione di base, specialistica e di qualificazione del personale del Corpo Nazionale organizzate presso le strutture formative dipendenti; progettazione e organizzazione di corsi di formazione per il personale volontario e per gli esterni; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attività di addestramento professionale del personale operativo; gestione dei rapporti con Università, Scuole di alta formazione ed istituti di ricerca per lo sviluppo di attività congiunte;
- e) **Direzione centrale per le risorse umane** (che mantiene l'attuale denominazione): pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo, in servizio presso le strutture centrali e periferiche; coordinamento dell'attività disciplinare; pianificazione, predisposizione e organizzazione delle procedure per il reclutamento, i concorsi interni, la riqualificazione e la progressione in carriera; pianificazione delle procedure di mobilità; gestione del servizio civile; gestione del personale Volontario; sviluppo delle aree professionali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza,);
- f) **Direzione centrale per le risorse finanziarie** (che mantiene l'attuale denominazione): programmazione e analisi economico-finanziarie; attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; formazione, gestione e rendicontazione del bilancio; attività di monitoraggio delle spese e di budgeting per centri di costo; attività amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese di funzionamento amministrativo; ordinamenti retributivi e previdenziali del personale di ruolo e volontario del Corpo Nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; procedimenti negoziali in materia di fondi incentivanti al personale del Corpo Nazionale; benefici alle vittime del dovere ed ai loro superstiti, altri emolumenti indennitari; assistenza al personale dirigente del Corpo Nazionale in materia di responsabilità civile verso terzi e tutela legale e giudiziaria; spese di lite dipartimentali e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;
- g) **Direzione centrale per l'amministrazione generale** (istituita con il presente regolamento): affari legali e contenzioso generale, giudiziale e stragiudiziale; riscossione coattiva dei crediti nelle materie di competenza della Direzione Centrale; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento; attuazione e monitoraggio degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza; supporto amministrativo alle strutture territoriali del CNVVF anche per i rapporti con le Prefetture e con gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche; raccordo con l'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale al fine di supportare il Sig. Ministro nell'attività di indirizzo e vigilanza dell'Ente; gestione delle Onorificenze e Benemerenze; Conferenza dei Dirigenti Generali; analisi delle esigenze e attività di pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione; attuazione dei processi connessi al ciclo della performance; rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione e con i

competenti organi di controllo sulle attività del Dipartimento; adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio sociale; CUG – Comitato Unico di Garanzia;

h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali (che mantiene l'attuale denominazione): monitoraggio e analisi delle esigenze del settore logistico degli uffici centrali e periferici; pianificazione del fabbisogno di vestiario, equipaggiamento e casermaggio; predisposizione del piano generale di ripartizione delle risorse logistiche e strumentali; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi, materiali, attrezzature; gestione delle risorse immobiliari, dei servizi ausiliari e di funzionamento; gestione delle risorse destinate alla realizzazione di nuove sedi di servizio e alla manutenzione delle sedi esistenti; coordinamento dei servizi informatici e dei sistemi informativi automatizzati; attività di progettazione, redazione dei capitolati tecnici e verifica in materia di risorse logistiche e strumentali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;

E' previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali a carattere tecnico di cui alle lettere, *a), b), d), f), h)*. Il nuovo modello delineato assegna ora allo stesso Capo del Corpo anche le funzioni di coordinamento dell'attività ispettiva nei riguardi degli Uffici centrali e periferici del CNVVF. Ad un altro Vice Capo Dipartimento è affidata invece la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni. Si prevede, infine, che alle Direzioni centrali per l'emergenza e il soccorso tecnico, per la prevenzione e la sicurezza tecnica, per la formazione e per le risorse logistiche e strumentali sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 contiene le disposizioni relative all'organizzazione del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, così rinominato in conseguenza dell'attribuzione ad esso delle funzioni concernenti l'amministrazione generale nonché di quelle concernenti la promozione della prevenzione amministrativa e della tutela della legalità. Il citato Dipartimento svolge le seguenti funzioni e compiti (comma 1):

- a)* amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica;
- b)* prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici;
- c)* politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;
- d)* organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
- e)* coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;
- f)* gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

Il nuovo modello organizzativo proposto prevede, quindi, rispetto al vigente regolamento:

- la soppressione di uno dei due posti da Vice Capo Dipartimento assegnato ad un prefetto;
- l'istituzione di una nuova Direzione centrale per l'amministrazione generale. L'intervento ha lo scopo di rafforzare, ribadendola, la vocazione di "amministrazione generale" del Ministero dell'interno, da intendere quale espressione di sintesi di tutti gli affari interni che mira a collegare, in un disegno unitario, nel rispetto del principio della leale collaborazione,

l'attività delle diverse componenti del sistema politico-amministrativo dei territori, da attuare attraverso le funzioni di seguito declinate.

Pertanto, l'attuale configurazione delle direzioni centrali prevede:

a) Direzione centrale per l'amministrazione generale (istituita con il presente regolamento): amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati sul territorio dalle Prefetture-U.T.G, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; sistema sanzionatorio amministrativo; onorificenze al merito e al valor civile e riconoscimento delle persone giuridiche; attività di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; qualificazione, aggiornamento e addestramento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

b) Direzione centrale per le risorse umane (che mantiene l'attuale denominazione): elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attività di studio e ricerca, gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'Interno; tenuta della matricola e cura dello *status* giuridico dei dipendenti, del conferimento degli incarichi dirigenziali, della gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio ed elaborazione delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attività socio-culturali a favore del personale, della mobilità interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro;

c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali (che mantiene l'attuale denominazione): attività di programmazione economico finanziaria e di bilancio, di trattamento economico del personale, di servizi generali e logistici e di servizi informatici e telematici.

Il comma 3 prevede che al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali ed un altro prefetto cui affidare compiti di coordinamento delle funzioni in materia di sicurezza informatica e automazione dei servizi. Si tratta, in quest'ultimo caso, di funzioni che mirano ad assicurare – in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione di tutti i processi legati all'uso delle tecnologie informatiche e telematiche – una maggiore efficacia dei servizi resi ai cittadini e alla funzionalità degli uffici anche in relazione alle attività connesse alla pubblica sicurezza e al contrasto alla criminalità organizzata con conseguente risparmi di spesa per questa Amministrazione.

Infine, il comma 4 stabilisce che il Dipartimento è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie al quale è anche

affidata la responsabilità della nuova Direzione centrale per l'amministrazione generale. La norma prevede, infine, che il Capo del Dipartimento possa delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

L'articolo 9 prevede che la titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale delle direzioni e degli uffici centrali in cui si articolano i dipartimenti del Ministero dell'interno, sia attribuita a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.

Il **Capo III** contiene disposizioni concernenti l'organizzazione degli Uffici periferici del Ministero dell'interno e delinea l'intera configurazione territoriale dei predetti Uffici, non limitando quindi il proprio raggio d'azione alle sole Prefetture.

In tal senso, **l'articolo 10**, che delinea l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno, nell'affermare, al comma 1, che la suddetta organizzazione è costituita dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ribadisce l'unitarietà dell'articolazione territoriale del Ministero dell'interno anche nel nuovo assetto definito dalla Tabella A allegata che individua gli ambiti territoriali. Ed è a questo scopo che la norma fa espresso riferimento al "rispetto del modello di unitarietà territoriale delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121".

Nell'allegata Tabella A viene dunque definito l'ambito territoriale di esercizio delle funzioni degli uffici periferici di questa Amministrazione che – in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 147 della c.d. legge Delrio in base al quale il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce "*ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni*" – non è più necessariamente ancorato esclusivamente al livello provinciale, ma che risulta comunque in grado di garantire un efficientamento complessivo della propria attività, senza alcun pregiudizio per la qualità dei servizi resi alla cittadinanza, e di generare, conseguentemente, effetti positivi sulla spesa pubblica. I suddetti ambiti territoriali sono stati individuati sulla base di un'analisi ponderata di 21 indicatori oggettivi di attività attinenti alle missioni istituzionali del Ministero dell'interno che tengono conto delle specificità dei singoli territori (parametri demografici; incidenza della criminalità organizzata; andamento della delittuosità; esposizione a fenomeni di calamità naturali e/o criticità sociali; incidenza del fenomeno migratorio; funzionamento degli enti locali) e che, peraltro, risultano coerenti con quelli declinati, per le Prefetture, nella legge di delega di riforma delle pubbliche amministrazioni 7 agosto 2015, n. 124

I commi 2 e 3, invece, affrontano il tema della necessaria conformazione dei decreti ministeriali relativi agli organici dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale riflesso della nuova organizzazione periferica. In tal senso, il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dell'interno siano individuate le sedi ritenute di particolare complessità e rilevanza, prevedendo, al successivo comma 3, che si provveda agli interventi di necessario adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 4, infine, precisa anche a quali delle Prefetture che formeranno la nuova geografia di questa Amministrazione sul territorio, da individuare con decreto del Ministro dell'interno, spetti l'esercizio unitario delle funzioni logistico-strumentali, che naturalmente eserciteranno per l'intera rete periferica ministeriale. Si tratta dell'attuazione di un preciso criterio già indicato per tutte le Amministrazioni dallo stesso art. 2, comma 10, del d.l. 95/2012.

Il **Capo IV** contiene disposizioni in materia di personale.

Con l'articolo 11 recante disposizioni per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito degli uffici centrali e periferici si chiude la complessa procedura di

riorganizzazione del Ministero dell'interno, in coerenza con i principi generali di riorganizzazione delle strutture ministeriali di cui allo stesso articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*) della citata legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 luglio 1999, n. 300. In particolare, il comma 1, fa riferimento alla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*) del citato decreto-legge n. 95 del 2012; il comma 2 rimette ad un successivo decreto del Ministro l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito degli uffici centrali e periferici, la definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici e delle relative risorse tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta collaborazione del Ministro nell'ambito del contingente assegnato, anche in virtù dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3, infine, assicura la funzionalità degli Uffici centrali e periferici del Ministero stabilendo che fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ciascuna struttura ministeriale continui ad operare avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.

L'articolo 12 reca, alla lettera *a*), la modifica, in senso riduttivo, da 17 a 13, dell'aliquota riservata – ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 – ai dirigenti generali di pubblica sicurezza. L'intervento, che è volto a garantire il necessario equilibrio tra le diverse componenti della qualifica apicale della carriera prefettizia, è stato operato tenendo conto anche dei precedenti processi di ridimensionamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dei Prefetti cui questa Amministrazione ha già dato adempimento, da ultimo, con il regolamento di organizzazione adottato nel 2009 in attuazione del decreto legge 112/ 2008. Nella stessa ottica, con la lettera *b*), si interviene, in senso implementare (dal 15 per cento al 20 per cento), sulla percentuale della dotazione organica dei Prefetti per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 3-*bis* della decreto legge 29 ottobre 1991, n. 335, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

L'articolo 13 introduce una disposizione necessaria per assicurare l'inquadramento nel Ministero dell'interno del personale delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il citato comma 6 dell'articolo 10 rimetteva infatti ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il compito di provvedere all'attuazione delle disposizioni soppressive della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e di assicurare, altresì, il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

A tal fine, la norma prevede, al comma 1, che nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la figura dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 4 della citata legge n. 124 del 2015, operi, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, una struttura di missione che abbia il compito di curare la gestione del relativo Albo nazionale fino alla soppressione dello stesso.

Il comma 2 dispone, infine, l'istituzione di un'apposita sezione dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'inquadramento del citato personale che sarà collocato per ordine di anzianità di servizio, sulla base della tabella di corrispondenza approvata con il decreto del 23 maggio 2012 adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il Capo V contiene disposizioni concernenti l'Organismo indipendente di valutazione della

performance e il Comitato per il coordinamento dell'Alta sorveglianza delle grandi opere.

L'articolo 14 riforma, con tecnica novellistica, il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'interno, nella parte relativa al Servizio di controllo interno in quanto si è tenuto conto della necessità "dell'ammmodernamento" della denominazione dell'Ufficio a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 che ha rivisto le funzioni di controllo interno istituendo l'Organismo indipendente di valutazione della performance (lettera a)).

In tal senso, la norma declina le funzioni e i compiti spettanti al citato Organismo ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 150 del 2009 nonché del decreto legislativo n. 286 del 1999 in materia di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni; prevede le modalità e i criteri di nomina dello stesso Organismo e la durata del relativo mandato. Viene altresì disposto che l'Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti di cui uno, con funzioni di Presidente, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g) del decreto legislativo n. 150 del 2009, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Al fine di salvaguardare l'imparzialità del citato Organismo, la norma prevede inoltre che non possano farne parte coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. E', infine, prevista una clausola di copertura finanziaria che dispone che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Organismo si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di controllo interno (lettera b)).

L'articolo 15, poi, disciplina il Comitato per il coordinamento dell'Alta sorveglianza delle grandi opere di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma 1) e che opera presso il Ministero dell'interno. Tale Comitato – che svolge attività di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa – si avvale di un contingente di personale di supporto tecnico-amministrativo operante nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il Capo VI contiene le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, **l'articolo 16** reca la disciplina transitoria da applicare nelle more del completamento dell'intero processo di riorganizzazione delineato dal provvedimento in esame. Pertanto, il comma 1 dispone che in attesa della definizione del processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla citata legge n. 124 del 2015, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, le Questure e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessate, con il presente provvedimento, dal processo di ridefinizione degli ambiti territoriali, cessano di esercitare le loro funzioni gradualmente e secondo uno specifico piano definito con decreto del Ministro dell'interno e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Il comma 2, infine, nell'ottica di assicurare la continuità dei compiti e delle funzioni già svolte sul territorio dagli uffici interessati dal citato processo, dispone che per non oltre un anno dalla data di cessazione della effettiva operatività delle strutture periferiche interessate dalla ridefinizione degli ambiti territoriali possono essere mantenuti sportelli per lo svolgimento di specifici servizi.

L'articolo 17 prevede, infine, l'abrogazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno (d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398) e la clausola di neutralità finanziaria.